

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 72 del 24-3-1960]

(omissis)

CAPO IV

Articolazione dei dipartimenti

Art. 5.

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

1. Il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale è così articolato:
 - a) Direzione generale del personale e degli affari generali;
 - b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
 - c) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
 - d) Direzione generale per le politiche abitative;
 - e) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
 - f) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
 - g) Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
 - h) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria;
 - i) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

(omissis)

10. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
 - a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
 - b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni;
 - c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari, nonché monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;

- d) attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;
- e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;
- f) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
- g) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
- h) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;
- i) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(omissis)

CAPO VI

Organizzazione territoriale

Art. 8.

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

(omissis)

Art. 9.

Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

(omissis)

Art. 10.

Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.
2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

(omissis)